



COMUNE DI SANTA FIORA

Provincia di Grosseto



STATUTO

Approvato con deliberazione del C.C. n. 3 dell'1.3.2004 e n. 13 del 19.3.2004

ENTRATO IN VIGORE

il

21.5.2004

COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE CON DELIBERAZIONI

del

CONSIGLIO COMUNALE

n. 25 del 24.6.2005

n. 20 del 20 3.2009

pubblicata nel BURT n. 15 del 15.4.2009

E

n. 46 del 15.7.2009

pubblicata nel BURT n. 31 del 5.8.2009

INDICE

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI

- Art. 1 Il Comune Territorio e Sede
- Art. 2 Stemma e Gonfalone
- Art. 3 Albo Pretorio
- Art. 4 Principi Fondamentali
- Art. 5 Obiettivi Preminenti

TITOLO II

ATTIVITA' NORMATIVA, PUBBLICITA' DEGLI ATTI E ATTIVITA' CONTRATTUALE.

- Art. 6 Statuto
- Art. 7 Regolamenti E Atti Deliberativi
- Art. 8 Ordinanze
- Art. 9 Sanzioni per le violazioni ai regolamenti e alle
Ordinanze Comunali
- Art. 10 Attività Contrattuale

PARTE II ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

- Art. 11 Organi di Governo
- Art. 12 Consiglio Comunale
- Art. 13 Convocazioni e sessioni
- Art. 14 Adempimenti della prima seduta
- Art. 15 Linee Programmatiche di Mandato

- Art. 16 Pubblicita' delle sedute
- Art. 17 Votazioni d funzionamento del Consiglio
- Art. 18 Verbalizzazione
- Art. 19 Commissioni Consiliari
- Art. 20 Consiglieri
- Art. 21 Diritti e doveri degli Amministratori Locali
- Art. 22 Gruppi Consiliari
- Art. 23 Giunta Comunale
- Art. 24 Composizione e durata in carica
- Art. 25 Nomina Vicesindaco e Giunta
- Art. 26 Decadenza dalla carica di Assessore
- Art. 27 Funzionamento
- Art. 28 Attribuzioni
- Art. 29 Il Sindaco
- Art. 30 Attribuzioni del Sindaco
- Art. 31 Dimissioni, Impedimento, Rimozione
Decadenza, Sospensione o Decesso del
Sindaco.

- Art. 32 Delega Attribuzioni Di Competenza Statale
- Art. 33 Sostituzione Del Sindaco . Vicesindaco

TITOLO II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I SEGRETARIO COMUNALE

- Art. 34 Segretario Comunale
- Art. 35 Esercizio funzioni vicarie o ausiliarie del
Segretario. - Vicesegretario

CAPO II UFFICI

- Art. 36 Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 37 Organizzazione amministrativa
- Art. 38 Personale.
- Art. 39 Funzionari Responsabili delle Aree
- Art. 40 Le Determinazioni i decreti e le Disposizioni

di Liquidazione
Art. 41 Diritti e doveri dei dipendenti
Art. 42 Incarichi a contratto

TITOLO III SERVIZI PUBBLICI

CAPO I FORME DI GESTIONE

Art. 43 Forme di gestione dei Servizi Pubblici
Art. 44 Gestione in economia
Art. 45 Concessione a terzi
Art. 46 Aziende Speciali
Art. 47 Le Istituzioni
Art. 48 Le Società per Azioni
Art. 49 Modalità di nomina e revoca dei rappresentanti in Aziende e Istituzioni

CAPO II FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 50 Principi di collaborazione, di cooperazione e Sponsorizzazioni

TITOLO IV FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 51 Ordinamento Contabile
Art. 52 Gestione del Patrimonio
Art. 53 Tesoreria
Art. 54 Revisore del Conto
Art. 55 Controllo di Gestione

PARTE III PARTECIPAZIONE

TITOLO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 56 Partecipazione Popolare
Art. 57 Consiglio Comunale dei Ragazzi
Art. 58 Associazionismo
Art. 59 Volontariato

CAPO II MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 60 Interventi nel Procedimento Amministrativo
Art. 61 Istanze
Art. 62 Petizioni
Art. 63 Proposte

CAPO III

REFERENDUM - DIRITTO DI ACCESSO -

Art. 64 Referendum
Art. 65 Diritti di Accesso
Art. 66 Diritto all'informazione

CAPO IV DIFENSORE CIVICO

Art. 67 Istituzione e Ruolo

TITOLO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 68 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute.
Art. 69 Entrata in vigore

ART. 2
STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune, ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento n. 8228 in data 20/05/1930 del Capo del Governo. Lo stemma è apposto sulla intestazione di tutti gli atti e documenti insieme alla denominazione del comune e, circondato dalla scritta Comune di Santa Fiora, costituisce il bollo ufficiale dell'ente.
2. Il gonfalone è quello descritto nella foggia stabilita con deliberazione consiliare n. 61 del 30/05/1986 e viene usato su disposizione del Sindaco, in occasione di cerimonie e celebrazioni ufficiali. Il gonfalone deve essere sempre accompagnato dal sindaco o da un assessore delegato e scortato dai vigili Urbani del Comune.
3. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale, ove ricorra un pubblico interesse.

ART. 3
ALBO PRETORIO

1. Nella Sede Comunale, in un luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, delle determinazioni, dei manifesti e degli atti che, per legge o per Statuto, sono soggetti a tale adempimento. Il Messo Comunale, cura ed è responsabile dell'affissione degli atti in esso pubblicati.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

(1) così modificato con deliberazione C.C. n. 25/ 2005

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI

ART. 1
IL COMUNE TERRITORIO E SEDE

1. Il Comune di Santa Fiora è ente autonomo locale e, nell'ambito del proprio territorio, esercita le funzioni proprie e quelle trasferite o delegate con leggi statali o regionali, secondo i principi stabiliti dalla costituzione, dall'ordinamento giuridico e dalle norme del presente statuto.
2. Il territorio comunale ha un'estensione di Kmq. 62,53 e confina con i comuni di: Arcidosso, Piancastagnaio, Castell'Azzara, Semproniano, Roccalbegna, Castel del Piano ed Abbadia San Salvatore e comprende l'omonimo capoluogo e le seguenti frazioni e località principali: Bagnore, Marroneto, Bagnolo e Selva.
3. La sede del comune è nel Palazzo civico, in Piazza Garibaldi, dove sono ubicati i principali uffici dell'Amministrazione comunale e la sala consiliare.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.

ART. 4
PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Santa Fiora rappresenta e tutela la propria comunità, ne cura gli interessi generali e ne promuove lo sviluppo civile sociale ed economico, anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dai cittadini e dalle loro formazioni sociali.
2. E' titolare di funzioni amministrative proprie ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo i principi della cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
3. Il comune svolge le sue funzioni avvalendosi anche dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali e sportive operanti nel suo territorio e, al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.
4. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto, secondo i principi affermati dalla Costituzione e dal T. U. dell'ordinamento

degli Enti Locali.

ART. 5 OBIETTIVI PREMINENTI

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione e impronta la propria azione ai seguenti obiettivi preminenti:

a) *“in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati della persona umana, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione tra i popoli - Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti umani, Patto Internazionale sui diritti civili e politici. Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia – riconosce nella pace il diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine il comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del comune una terra di pace. Il comune assumerà iniziative dirette a favorire quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.”(1)*

b) promuove il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale; a tale scopo, impronta la propria azione amministrativa alla realizzazione di politiche sociali tese a privilegiare l’interesse dei soggetti più deboli o svantaggiati, con particolare attenzione agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap, nei confronti dei quali devono essere assicurate idonee forme di assistenza e iniziative volte a favorirne la socializzazione, l’accesso alle strutture e, in generale a migliorarne le condizioni di vita;

c) riconosce e valorizza la differenza di genere e la presenza equilibrata di donne e uomini nella vita sociale, culturale economica e politica. A tal fine adotta programmi, regolamenti, azioni positive e ogni altra iniziativa intesa ad assicurare condizioni di pari opportunità alle donne e agli uomini nella vita e nel lavoro. Il comune garantisce l’equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi comunali;

d) promuove l’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di cooperazione;

e) sostiene la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona e della famiglia anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

f) tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

g) promuove iniziative per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e delle tradizioni locali;

h) favorisce e valorizza le libere forme di volontariato e di associazionismo che considera nella loro valenza culturale, ed etico – civile, importanti espressioni di ricchezza sociale. Le associazioni presenti sul territorio comunale, costituiscono interlocutori privilegiati e potenziali soggetti di collaborazione per la realizzazione di progetti specifici. In particolare, incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, coinvolgendo le associazioni e società sportive e ricreative nell’attività di gestione degli impianti;

i) garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della vigente normativa.

TITOLO II

ATTIVITA’ NORMATIVA, PUBBLICITA’ DEGLI ATTI E ATTIVITA’ CONTRATTUALE.

ART. 6 STATUTO

1. Il Comune ha potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione e consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

2. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale, nel rispetto dei principi previsti dalla Costituzione, dal T. U. sull’ordinamento degli EE.LL. e da altre leggi. Ad esso si conformano i regolamenti e l’attività amministrativa del comune.

3. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei limiti stabiliti dal 1° comma.

ART. 7 REGOLAMENTI E ATTI DELIBERATIVI

1. Il Comune emana regolamenti per la disciplina della propria organizzazione e lo svolgimento e la gestione delle funzioni ad esso attribuite, secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 42 del T.U. 18.8.2000, n. 267.

2. La potestà regolamentare viene esercitata dall’organo competente nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi generali dello stato, dalla normativa comunitaria europea e dalle disposizioni del presente Statuto.

3. Gli atti deliberativi devono essere adottati in osservanza delle disposizioni legislative sia statali che regionali, di quelle regolamentari e dello statuto

4. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio devono essere pubblicate mediante affissione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

5. Le deliberazioni della Giunta e del consiglio, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

ART. 8 ORDINANZE

1. Il Sindaco, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, emana ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, disponendone, ove occorra, l’esecuzione diretta da parte del comune, salvo rivalsa dell’onere sui responsabili. Per l’esecuzione del relativo ordine, può chiedere al Prefetto l’assistenza della forza pubblica.

2. I responsabili dei servizi emettono le ordinanze di carattere ordinario, ai sensi delle leggi in vigore e del presente statuto, con le quali si stabiliscono disposizioni per l’attuazione ed applicazione delle norme legislative e regolamentari, nelle materie di loro competenza

3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2, devono essere

adeguatamente motivati e la loro efficacia, deve essere limitata al tempo in cui permane la necessità in relazione alla quale sono stati adottati.

4. Le ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili.

5. Quando l'ordinanza, è rivolta a soggetti determinati, deve essere notificata ai destinatari, negli altri casi, viene pubblicata nelle forme previste in precedenza.

ART. 9

SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI

1. Il comune determina ed applica specifiche sanzioni per le violazioni di disposizioni contenute in regolamenti comunali e di precetti sanciti da ordinanze del sindaco e dei dirigenti.

2. Con norme regolamentari, sono definiti gli importi delle sanzioni di cui al precedente comma 1 nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000, 267, come introdotto dalla L. 16.1.2003, n. 3, nonché i profili applicativi eventualmente non disciplinati dalla legge.

3. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite da disposizioni di legge per la violazione di norme in esse previste.

ART. 10

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

PARTE II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 11

ORGANI DI GOVERNO

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale, è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è il responsabile dell'Amministrazione, è il legale rappresentante del comune ed esercita le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

5. Gli organi del comune, nell'esercizio dell'attività amministrativa, assicurano il pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, compiti e responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.

ART. 12

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, rappresenta l'intera comunità, è titolare delle funzioni di indirizzo politico amministrativo del comune, in relazione alle potestà e alle competenze previste dalla legge ed esercita il controllo sulla loro applicazione.

2. Ha competenza esclusiva per gli atti fondamentali di cui all'art. 42 e della altre disposizioni del T. U. e per quelli demandati alla sua competenza dalle leggi vigenti che conferiscono funzioni al Comune con specifico riferimento alla competenza del Consiglio.

3. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

4. Svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nell'apposito regolamento.

5. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica. L'elezione, la durata in carica la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale, sono regolati dalla legge.

ART. 13

CONVOCAZIONI E SESSIONI

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Tutte le altre sono considerate straordinarie.

2. La convocazione viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti, comprendenti l'elenco degli argomenti da trattare e la data, l'ora e il luogo dell'adunanza. Tali avvisi, sono consegnati a ciascun consigliere al domicilio eletto nel territorio del comune ai sensi del successivo 5° comma dell'art. 21. La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale. L'avviso scritto, può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno il giorno

successivo a quello della prima.

3. Gli adempimenti di cui al precedente comma 2, in caso di assenza impedimento, dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco sono assolte dal Vice Sindaco.

4. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

5. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero legale dei presenti, alla seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

6. I Consiglieri che non intervengano a n. 3 sedute consecutive (ordinarie e/o straordinarie), senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. La decadenza dalla carica di consigliere

comunale è pronunciata dal Sindaco nelle forme previste dal Regolamento.

7. Il regolamento del consiglio comunale, disciplina il funzionamento dello stesso e l'istituzione e la composizione delle commissioni consiliari.

ART. 14

ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA

1. Il Consiglio comunale nella seduta di insediamento, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non sono stati presentati reclami, deve esaminare la posizione dei suoi componenti in relazione alle norme che regolano la eleggibilità e compatibilità, stabilite dal capo II del Titolo III del T.U. n. 267/2000 e deve convalidarne l'elezione, ovvero dichiarare l'ineleggibilità di chi si trovi nelle condizioni da tali norme previste, adottando in tal caso la procedura di cui all'art. 69 del predetto T.U.

2. La riunione del consiglio, prosegue per provvedere nell'ordine:

- a) al giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione Italiana;
- b) alla comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta e del Vicesindaco, dallo stesso nominati.

ART. 15

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo, in coerenza con gli impegni elettorali.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, contestualmente all'approvazione del conto consuntivo, il consiglio ne verifica l'attuazione. E' facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 16

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio, sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

2.

ART. 17

VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida ed a maggioranza dei votanti.

2. Le votazioni sono palesi; si prendono a scrutinio segreto le deliberazioni che comportino un giudizio su qualità di

persone.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Per le nomine e le designazioni in deroga al disposto del comma 1 del presente articolo, si applica il principio della maggioranza relativa.

5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.

6. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

ART. 18

VERBALIZZAZIONE

1. Il Segretario Comunale, partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e redige il verbale delle deliberazioni che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.

2. Il Regolamento stabilisce:

- a) Le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso di rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;
- b) Le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

ART. 19

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Per il migliore esercizio delle funzioni il Consiglio può istituire al suo interno, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, con compiti di carattere istruttorio. Possono essere istituite commissioni temporanee o speciali, con compiti di controllo indagine e/o di garanzia. Dette Commissioni sono costituite con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni di controllo e di garanzia, la Presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata, delle commissioni sono disciplinate con apposito regolamento.

ART. 20

CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opzione, di iniziativa e di voto.

2. Le prerogative e i diritti dei Consiglieri sono regolati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere la conseguente surrogazione, come pure la supplenza temporanea determinata dalla sospensione dall'ufficio di Consigliere Comunale e di Sindaco, sono disciplinate dalla legge.

ART. 21

DIRITTI E DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

1. I consiglieri hanno il diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio, per il quale possono presentare proposte di deliberazioni, possono inoltre presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e richiedere la convocazione del consiglio ai sensi dell'art. 39 del T.U.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e il controllo da parte del Consigliere Comunale, sono disciplinate dalla legge e dal regolamento.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti

dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, ed inoltre hanno diritto di ottenere, da parte del sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività delle commissioni consiliari di cui al precedente art 19 e della conferenza dei capigruppo di cui al successivo art. 22.

4. L'esame delle proposte di deliberazione presentate e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle proposte di deliberazione iscritte all'o.d.g. è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

6. Agli amministratori degli EE.LL. si applica l'obbligo di astensione, nei casi previsti, dall'art. 78 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 22

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo almeno due giorni prima della seduta Consiliare nella quale si procede alla convalida degli eletti.

2. *Nelle more della comunicazione dei membri, ciascun consigliere comunale si intende appartenente al gruppo consiliare corrispondente alla lista elettorale nella quale era candidato.*

3. *Nelle more della comunicazione dei capigruppo, assume tale carica il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti, ossia la cifra individuale più alta (voti di lista sommati ai voti di preferenza). Per i gruppi di minoranza assume la carica di capogruppo il consigliere che ha partecipato alle elezioni come candidato alla carica di Sindaco ovvero, in caso di mancanza o rinuncia, il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti, ossia la cifra individuale più alta (voti di lista sommati ai voti di preferenza).(2)*

4. E' istituita la conferenza dei capigruppo, presieduta dal Sindaco, per rispondere alle finalità di cui all'art. 39 comma

5. del T.U. n. 267/2000. L'organizzazione e il funzionamento e le specifiche attribuzioni, saranno indicate nel regolamento del Consiglio comunale.

ART. 23

GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa; collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

2. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

ART. 24

COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e numero da n. 4 (*quattro*) assessori, uno dei quali è investito della carica di Vicesindaco. (3)

2. Gli assessori, sono normalmente scelti fra i consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio in numero massimo di 2 (*due*), purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere (...) (4). Di tali circostanze deve essere dato atto nel provvedimento di nomina. L'eventuale assessore esterno non può ricoprire la carica di vicesindaco.(5)

3. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio e possono intervenire nella discussione, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle sedute. Gli Assessori esterni possono accedere alle informazioni e agli atti non concernenti le deleghe ricevute e depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interpellanze, mozioni e interrogazioni.

4. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

5. Sono altresì disciplinati dalla legge le dimissioni impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, come pure la presentazione della mozione di sfiducia nei confronti dell'intera Giunta e del Sindaco.

6. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessore per cause diverse dalla decadenza sono indirizzate al Sindaco, il quale deve provvedere alla sostituzione entro 15 giorni dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza.

7. Il Sindaco può disporre con atto motivato la revoca dei singoli componenti della Giunta, dandone comunicazione al Consiglio.

(2), (3), (5) **così modificato con deliberazione C.C. n. 15/2009**
(4) **così modificato con deliberazione C.C. n. 46/2009**

ART. 25

NOMINA VICESINDACO E GIUNTA

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

ART. 26

DECADENZA DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. I singoli componenti la Giunta possono decadere:
- per il verificarsi di uno degli impedimenti delle incompatibilità e delle incapacità contemplate dalla legge;
- per il mancato intervento a n. 5 sedute consecutive, senza giustificato motivo.

2. La decadenza è pronunciata dal Sindaco nelle forme previste dal Regolamento

3. Esclusi i casi di cui al presente articolo e al precedente articolo 23, la Giunta resta in carica, insieme al Sindaco, fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

ART. 27
FUNZIONAMENTO

1. La Giunta Comunale si riunisce su convocazione del Sindaco ogni qualvolta si renda necessario od il Sindaco lo giudichi opportuno.
2. Nel caso di assenza del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vicesindaco e, in caso di sua assenza la presidenza è attribuita secondo quanto previsto dall'art. 33 2^a comma del presente statuto.
3. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti, delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede per riferire su particolari problemi.
5. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale e redige il verbale delle deliberazioni, che sottoscrive insieme al Sindaco o chi presiede l'adunanza.

ART. 28
ATTRIBUZIONI

1. La giunta collabora con il Sindaco nelle funzioni di indirizzo politico amministrativo del comune e, compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, Segretario Comunale o, ai responsabili dei servizi, in attuazione del principio della distinzione delle competenze degli organi di governo rispetto a quelli di gestione.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Sentito il responsabile del servizio competente, promuove e resiste alle liti, ha il potere di conciliare e transigere e nomina il difensore legale del comune.

ART. 29
IL SINDACO

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune.
3. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 30
ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune, di cui ha la rappresentanza generale. Ha competenze e poteri di indirizzo, di coordinamento, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive, garantendo l'unità dell'azione politica dell'Ente, nel rispetto della distinzione tra le diverse funzioni, competenze e responsabilità. Sovrintende all'attuazione del programma di governo e assicura il rispetto degli equilibri istituzionali

dell'ordinamento statutario. Può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge. In particolare il Sindaco:

- a) nomina i componenti la giunta, tra i quali il Vicesindaco, riceve le dimissioni degli Assessori, ne dispone la revoca per motivate ragioni, provvede alla loro sostituzione, coordina l'attività dei singoli Assessori.
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000;
- d) adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi degli artt. 50, commi 5 e 6 e 54 del D.Lgs. 267/2000
- e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;
- h) nomina il Messo Comunale, incaricato della notifica degli atti e della pubblicazione all'Albo Pretorio.
- i) impartisce direttive per l'attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del consiglio e dei provvedimenti deliberativi della giunta, nonchè quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione dell'attività di governo
- l) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.Lgs 267/2000;
- m) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;
- n) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni affinché vengano presentate al Consiglio
- o) ha la rappresentanza dell'Ente in giudizio, tuttavia, con specifica delega, essa può essere attribuita ai responsabili

delle posizioni organizzative, con possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, in materia di:

- contenzioso tributario;
- ricorsi avverso contravvenzioni;
- contenzioso del lavoro;
- ricorsi al TAR avverso dinieghi di autorizzazioni e concessioni;
- responsabilità civile per danni (assicurazioni).

p) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni..

2. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e i servizi le informazioni e gli atti anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, o del direttore se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi e aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, svolgano le loro attività secondo

gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;

3. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni organizzative:
- stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento.
 - convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
 - propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede;
 - riceve le interrogazioni e le istanze da sottoporre al Consiglio entro trenta giorni dalla loro presentazione. Le modalità di presentazione di tali atti e la forma delle risposte sono disciplinate dal Regolamento Consiliare.
4. Il Sindaco, nell'esercizio di funzioni di competenza statale attribuitegli da specifiche disposizioni di legge, provvede:
- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti mandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
 - allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge.
 - alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
 - ad informare la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e, comunque con ogni altro mezzo disponibile.

ART. 31

DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO.

- Le dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, sono disciplinati dalla legge.
- Nell'ipotesi di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco o di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell' art. 15 comma 4 bis della legge 19.3.1990 n. 55 e successive modificazioni, si applica quanto previsto dall'art. 33.

ART. 32

DELEGA ATTRIBUZIONI DI COMPETENZA STATALE

- Il Sindaco può delegare le attribuzioni per i servizi di anagrafe e di stato civile al Segretario ed al personale dipendente.
- La delega dura fino a quando non viene revocata con atto motivato, restando ininfluente che muti il soggetto che assolve alla funzione di Sindaco. L'atto di revoca è notificato all'incaricato, il quale cessa dalle funzioni attribuitegli il giorno successivo all'avvenuta notifica.

ART. 33

SOSTITUZIONE DEL SINDACO VICESINDACO

- Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, nonché in caso di sospensione delle funzioni adottata ai sensi della L. n. 55/90 e successive modificazioni.
- In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco,

gli assessori esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità fissato dall'età, partendo dal più anziano.

TITOLO II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I SEGRETARIO COMUNALE

ART. 34 SEGRETARIO COMUNALE

- Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti nell'apposito Albo. Le procedure di nomina e revoca, lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva
- Il Segretario comunale è titolare delle funzioni stabilite dalla legge. Ha compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
- Ed inoltre, in relazione alle sue competenze il Segretario Comunale:
 - partecipa, se richiesto a commissioni di studio, di lavoro, di gara e di concorso.
 - riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta al Difensore Civico.
 - riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia di cui all'art. 52 del D.Lgs 267/2000.
 - attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività delle deliberazioni dell'Ente.
 - roga i contratti nei quali il Comune è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
 - sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle posizioni organizzative, nel rispetto dell'autonoma responsabilità settoriale.
- Il Segretario in particolare, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d'intesa con l'Amministrazione, formula proposte su questioni organizzative di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
- Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate dal regolamento e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.
- Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

ART. 35

ESERCIZIO FUNZIONI VICARIE O AUSILIARIE DEL SEGRETARIO. VICESEGRETARIO

- Un funzionario in possesso di laurea, oltre alle attribuzioni specifiche previste per il posto ricoperto, può

essere incaricato dalla Giunta Comunale di funzioni " vicarie" o "ausiliarie" del segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'Ufficio.

CAPO II UFFICI

ART. 36

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità. Il metodo di lavoro è improntato al superamento della separazione rigida delle competenze, flessibilità delle strutture e del personale e alla massima collaborazione fra gli uffici.
2. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.

ART. 37

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'organizzazione amministrativa del comune è articolata in aree funzionali che individuano le posizioni organizzative dell'Ente; il regolamento degli uffici stabilisce le forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, uniformandosi al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento e ai responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle legge e contrattuali in vigore.

ART. 38 **PERSONALE**

1. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alla legge e allo statuto.
2. Il regolamento degli uffici e dei servizi, disciplina in particolare:
 - a) struttura organizzativa e funzionale;
 - b) dotazione organica;
 - c) il procedimento di accesso e di cessazione dal servizio;
 - d) le funzioni e attività gestionali;
 - e) le progressioni economiche e funzionali.
3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

ART. 39

FUNZIONARI RESPONSABILI DELLE AREE

1. L'attribuzione ai funzionari responsabili delle aree di funzioni gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi del Comune viene disciplinata dal Regolamento degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati, dal sindaco e dalla giunta comunale o dal direttore, se nominato.
4. I Responsabili, sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono. A tal fine sono ad essi riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.

Art. 40

LE DETERMINAZIONI I DECRETI E LE DISPOSIZIONI DI LIQUIDAZIONE

1. Gli atti dei responsabili dei servizi con i quali vengono esplicitati i compiti di gestione assumono la denominazione di "determinazioni" e "disposizioni di liquidazione".
2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".
3. Le determinazioni sono pubblicate all'Albo Pretorio per quindici giorni a cura dei responsabili, e depositate in copia presso la segreteria comunale.
4. Tutti gli atti del Sindaco e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

ART. 41

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini e nel rispetto dell'ordinamento gerarchico stabilito all'interno di ciascuna area.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile nei confronti del responsabile dell'Area di riferimento e verso l'amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

ART. 42

INCARICHI A CONTRATTO

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può procedere alla copertura dei posti di responsabilità di area mediante la stipula di contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000.

2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

3. Il regolamento degli uffici e dei servizi, può altresì prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

TITOLO III SERVIZI PUBBLICI

CAPO I FORME DI GESTIONE

ART. 43

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi pubblici locali di rilevanza economica, sono gestiti secondo la disciplina stabilita dall'art. 113 del T.U. n. 267/2000; i servizi pubblici privi di rilevanza economica, sono gestiti conformemente a quanto stabilito dal successivo articolo 113 bis.

3. I servizi pubblici locali sono gestito dal comune nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, con procedure di evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalla normativa del settore, quando esistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche consortile;
- d) a mezzo di istituzione;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, secondo le modalità stabilite dalla legge, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
- f) mediante affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero, ad associazioni o fondazioni costituite o partecipate dal comune, ai sensi dell'art. 113 bis, comma 3 del T.U. come introdotto dall'art. 35, comma 15 della L. 22.12.2001, n. 448.

4. Inoltre il comune, in attuazione dei principi stabiliti all'art. 5 2^a comma del presente statuto, riconosce che l'attività sportiva dilettantistica, è essenziale per la formazione dei giovani e per il miglioramento della qualità della vita dell'uomo e che le funzioni sportive possono essere adeguatamente esercitate dalle società sportive attraverso la loro attività. A tale scopo affida in via preferenziale, ai sensi dell'art. 90, comma 25, della L. 28.12.2002, n.289, la concessione degli impianti comunali alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso.

5. Spetta, al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le

modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.

6. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio, deve essere adeguatamente motivata, anche attraverso valutazioni comparative tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto. Qualunque sia la forma di gestione prescelta, dovranno prevedersi criteri di rapporto tra il comune ed il soggetto gestore idonei ad assicurare il pubblico interesse, secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

ART. 44

GESTIONE IN ECONOMIA

1. La gestione in economia dei servizi comunali, deve essere disciplinata con apposite norme di natura regolamentare.

ART. 45

CONCESSIONE A TERZI

1. La concessione della gestione dei servizi comunali a terzi, con esclusione dei casi di affidamento diretto, di cui al precedente art. 43 avviene, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

ART. 46

AZIENDE SPECIALI

1. Il comune, per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevanza non imprenditoriale, può costituire una o più Aziende Speciali anche consortili. L'Azienda speciale è Ente strumentale del comune, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. Il Consiglio Co-munale ne delibera la costituzione e ne approva lo statuto.

2. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore

3. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti.

4. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. I servizi di competenza delle Aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 47

LE ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito con regolamento comunale che dovrà comunque prevedere, oltre alla dotazione di beni e personale, la struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili le forme di indirizzo, di vigilanza e di verifica gestionale da parte dei competenti organi dell'Ente. La costituzione delle

Istituzioni è disposta con la deliberazione del Consiglio comunale che approva il Regolamento di gestione.

ART. 48 LE SOCIETA' PER AZIONI

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevanza economica, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni, (...) ai sensi dell'art. 113, 4^a comma lett. a) del D. Lgs. 267/2000, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. Per la gestione di servizi pubblici comunali privi di rilevanza industriale e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento dei servizi, nonché per la realizzazione di infrastrutture e altre opere di interesse pubblico che non rientrino nella competenza di altri enti, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni, (...) ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D. Lgs. 267/2000, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

3. Il Consiglio Comunale approva gli atti costitutivi della società e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenziali.

4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Consiglio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

ART. 49 MODALITA' DI NOMINA E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI IN AZIENDE E ISTITUZIONI

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

CAPO II **FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE**

ART. 50 PRINCIPI DI COLLABORAZIONE, DI COOPERAZIONE E SPONSORIZZAZIONI

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di collaborazione e di cooperazione. In particolare, sviluppa rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia, per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere, in ogni forma consentita dalla legge, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

2. Ed inoltre il comune:

a) in relazione alle disponibilità finanziarie, può promuovere forme di collaborazione sociale e culturale con enti, associazioni e istituzioni a carattere nazionale e internazionale.

b) può stipulare accordi con soggetti privati che si obbligano ad eseguire interventi, servizi o attività in favore del comune, senza specifico corrispettivo o, con concorso nella spesa da parte del comune stesso ma con pubblicizzazione della propria immagine e, riconducibili alla fattispecie della sponsorizzazione secondo le vigenti disposizioni di legge. In tali ipotesi non si applica la normativa vigente in materia di appalti pubblici, fatta salva l'inderogabilità delle norme che disciplinano la qualificazione degli esecutori di opere e servizi pubblici, sempre che non si tratti di interventi che per loro natura possono essere ricondotti alla tipologia delle prestazioni volontarie.

3. Le forme associative che possono essere promosse per l'attuazione dei principi indicati al comma 1 del presente articolo e per assolvere ai compiti di cui all'art. 48, 2^a comma dello Statuto comunale, sono:

a) Convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 267/2000;

b) Consorzi ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 267/2000;

c) Accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs n. 267/2000;

d) Unioni di comuni ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs n. 267/2000.

TITOLO IV **FINANZA E CONTABILITÀ**

ART. 51 ORDINAMENTO CONTABILE

1. L'ordinamento contabile del comune e la gestione delle entrate e delle spese previste in bilancio, è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, trovano disciplina nello statuto e nel regolamento di contabilità.

2. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

3. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il comune determina i criteri e l'entità dei tributi locali e delle tariffe a copertura dei costi dei servizi comunali.

4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione. Recepisce tutti i principi contenuti nella legge 27.7.2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, che dovranno essere inseriti nei regolamenti comunali relativi all'esercizio della potestà tributaria autonoma.

ART. 52 GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. Il Sindaco, sovrintende all'attività di gestione e conservazione del patrimonio comunale, assicurando,

attraverso gli uffici preposti la tenuta degli inventari dei beni mobili e immobili e il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento di contabilità, stabilisce le modalità di tenuta degli inventari.

2. I responsabili degli uffici e servizi, consegnatari dei beni comunali, sono responsabili della loro conservazione e gestione e adottano tutti i provvedimenti idonei per assicurare la loro redditività.

3. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio, devono, di regola, essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dall'Ufficio competente.

4. Per particolari ragioni di carattere socio – culturali, motivatamente espresse con deliberazione di Giunta, i beni comunali, possono essere concessi in comodato gratuito ad Enti o associazioni che non abbiano fini di lucro, per il perseguimento diretto dei loro fini istituzionali, ogni volta che la Giunta comunale riterrà che vi sia corrispondenza fra il beneficio concesso e l'interesse della comunità.

5. I beni del patrimonio disponibile del comune, possono essere alienati a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale per gli immobili e dalla giunta per i mobili, secondo quanto previsto dal regolamento.

ART. 53 TESORERIA

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che svolge il complesso di operazioni legata alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzata alla riscossione di tutte le entrate, al pagamento di tutte le spese, alla custodia di titoli e valori.

2. L'affidamento del servizio e le modalità di gestione, sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 54 REVISORE DEL CONTO

1. Il Consiglio Comunale affida la revisione economico finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra gli esperti iscritti nel ruolo dei revisori contabili o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2. La durata in carica, l'eleggibilità e le competenze del revisore, sono disciplinate dalla legge.

3. Per l'esercizio delle sue funzioni egli ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

ART. 55 CONTROLLO DI GESTIONE

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili, saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

2. Il regolamento di contabilità, disciplina le modalità di svolgimento del controllo di gestione, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione comunale e la trasparenza dell'azione amministrativa.

PARTE III **PARTECIPAZIONE**

TITOLO I **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI**

CAPO I **PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO**

ART. 56 PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, in forma singola o associata, all'attività dell'Ente attraverso gli istituti e le prerogative previsti nei successivi articoli.

ART. 57 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere la costituzione del Consiglio comunale dei ragazzi, che è eletto dai residenti nel comune di Santa Fiora, che frequentano la scuola dell'obbligo.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi, ha carattere propositivo; il Consiglio e la Giunta Comunale s'impegnano a valutarne le proposte e a consultarlo su tematiche di particolare rilevanza per il mondo giovanile.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi, sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 58 ASSOCIAZIONISMO

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato, le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, Pro-Loco, della tutela della natura e dell'ambiente; associazione delle pari opportunità, le associazioni ed organismi della scuola, della cultura della musica, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, le associazioni dei giovani e degli anziani, le Contrade che esistono nel territorio del Comune ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate nel presente comma.

4. La Giunta Comunale registra, le associazioni che operano sul proprio territorio ivi comprese le sezioni locali di quelle che operano a livello sovracomunale. La registrazione

avviene previa istanza, deposito degli statuti e comunicazione della sede e del legale rappresentante, con impegno a segnalare ogni successiva variazione in proposito.

5. Il comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

6. Ciascuna associazione registrata, può essere consultata, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

7. Il comune, compatibilmente con le proprie disponibilità economiche, può erogare alle associazioni culturali, ricreative, sportive e del volontariato, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa, o, mettere a loro disposizione in modo gratuito anche ai sensi dell'art. 52 del presente statuto, strutture, beni o servizi, a titolo di contributi in natura.

8. Le modalità di erogazione dei contributi, o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente, sono disciplinate da norme regolamentari

9. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'Ente, devono redigere al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART. 59 VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'Ambiente.

CAPO II MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ART. 60 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, nei casi e con le modalità previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. I soggetti di cui al comma 1, hanno altresì diritto a prendere visione tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

3. La Giunta comunale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 61 ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco, alla Giunta ed all'Amministrazione, interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. Le modalità dell'interrogazione sono indicate nel regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 62 PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni

necessità.

2. Il regolamento di cui al secondo comma dell'articolo precedente determina la procedura della petizione, i tempi e le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente.

3. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 63 PROPOSTE

1. I cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi anche di interesse particolare.

2. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa.

CAPO III REFERENDUM - DIRITTO DI ACCESSO

ART. 64 REFERENDUM

1. Nelle materie di competenza del Consiglio comunale, ad eccezione di quelle attinenti allo statuto, al regolamento del consiglio comunale, al regolamento di contabilità, alla finanza comunale, ai tributi, alle tariffe, al personale e all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine e alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione, o, referendum per l'abrogazione in tutto o in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal consiglio.

2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

3. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno 2/3 dei componenti, o su richiesta di almeno 1/5 dei cittadini che risultino nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.

4. Una commissione composta dal segretario Comunale che la presiede, dal difensore civico e dal Responsabile del servizio al quale è riferita la proposta referendaria, decide sulla ammissibilità della stessa.

5. La commissione di cui al precedente comma 4, può essere chiamata anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo statuto e dalle norme regolamentari.

6. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.

7. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e regionali.

8. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. Si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

9. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria, determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal 180° giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale

data il consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

10. Nei referendum consultivi, il consiglio comunale adotta entro 4 mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione, le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

11. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie, dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

12. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate secondo i principi dello statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

ART. 65

DIRITTI DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli ed associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono i servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

ART. 66

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. L'informazione è condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.

2. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione dei cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n° 241.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

ART. 67

ISTITUZIONE E RUOLO

1. E' istituito l'Ufficio del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Con apposito regolamento, saranno disciplinate le modalità di nomina e di decadenza, le funzioni e i campi di intervento del Difensore Civico, salvo che non sia scelto in forma di convenzionata con la Comunità Montana. In tal caso, l'adesione dovrà essere approvata dal Consiglio comunale, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati e l'elezione avverrà in base a quanto stabilito dallo Statuto della Comunità Montana in quanto non in contrasto con i principi enunciati nel presente Statuto.

3. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

TITOLO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 68

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE.

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel T. U. sull'ordinamento degli EE.LL., in altre leggi e nello statuto stesso.

2. La modifica e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con le procedure previste dall'art. 6 del T.U. 18.8.2000, n. 267.

3. La deliberazione di abrogazione dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di approvazione di un nuovo statuto.

4. A seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme statutarie, conservano efficacia le disposizioni regolamentari approvate sotto la vigenza del precedente statuto e non in contrasto con le nuove disposizioni.

ART. 69

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore. Da tale momento, cessa l'applicazione del testo previgente.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e lo trasmette in copia ai consiglieri in carica.